

Approvato con deliberazione di C.C. 148 del 23/12/2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Premessa

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei "valori paesaggistici" da tutelare, svolge diverse funzioni climatiche-ecologiche, urbanistiche e sociali ed inoltre ha un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.

Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Il presente Regolamento viene emanato al fine di salvaguardare la qualità del verde ornamentale del tessuto urbano comunale e di esaltare le fondamentali funzioni ambientali, igieniche, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e privato riveste.

Sono, comunque, fatte salve le norme in materia contenute nelle prescrizioni a livello puntuale del Piano Paesistico contenute nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) vigente, nell'Assetto Vegetazionale del Livello Locale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), nei relativi Studi Propedeutici, ed in ogni variante allo stesso, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), che comunque devono rispettare i principi fondamentali del presente Regolamento.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano, delle aree verdi pubbliche e del verde privato delle aree urbanizzate del Comune di Albisola Superiore, come definite nelle norme di conformità, nonché tutti gli altri siti di particolare pregio, individuati, a livello puntuale, dal Piano Urbanistico Comunale.

Rientrano nel presente regolamento tutte le specie di alberi e arbusti del territorio comunale, con esclusione di:

- a) piante da frutto, alberi connessi con l'esercizio dell'attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole di P.U.C., e le piante di ulivo, regolamentate da specifica normativa;
- b) alberi per i quali siano stabilite o già esistano particolari norme di protezione (es: alberi monumentali) la cui tutela è recepita negli atti pianificatori comunali;
- c) piante classificate come "infestanti";
- d) alberi e piante spontanee radicate negli alvei o sulle sponde dei rivi e dei torrenti che possano costituire ostacolo al normale deflusso delle acque superficiali.
- e) le piante, le colture e le attività forestali disciplinate specificatamente dalle norme vigenti in materia, da leggi e regolamenti regionali o poste sotto diretto controllo dei competenti organi statali, regionali o provinciali;
- f) interventi di ingegneria naturalistica, le sistemazioni spondali degli alvei, gli interventi previsti nei Programmi dei Piani di Bacino Stralcio, il consolidamento dei versanti con materiale vegetale;

L'Amministrazione Comunale si riserva di identificare con deliberazione di Giunta Comunale entro un anno dall'approvazione del presente regolamento un elenco di alberature presenti sul territorio da porre sotto particolare tutela.

L'abbattimento di alberi e arbusti è consentito solo in caso di:

- a) morte dell'albero o accertate e documentate condizioni di impossibilità nel recupero vegetativo e/o statico a livello di sufficienza;
- b) necessità contingenti comprovate e collegate ad evenienze di pubblica incolumità, impedimento alla visibilità e alla sicurezza della circolazione stradale, previo parere del Comando Polizia Municipale;
- c) necessità contingenti collegate all'impedimento alla realizzazione dei lavori pubblici approvati dagli organi competenti, impedimento di realizzazione di opere edilizie regolarmente autorizzate o piano particolareggiato, qualora sia dimostrata l'assoluta necessità di abbattimento al fine della realizzazione dell'opera e sia stata valutata non perseguibile ogni altra differente soluzione che non preveda l'abbattimento; previo parere preventivo del Servizio Ambiente da richiedere prima dell'approvazione del progetto o dell'emissione del titolo abilitativo di carattere edilizio o dell'approvazione del piano particolareggiato. In caso di D.I.A. (denunce di inizio attività) si rende necessario allegare alla DIA il nulla osta rilasciato dal Servizio Ambiente;
- d) straordinarietà di natura fito-sanitaria, selvo-culturale, igienico-ambientale che determinino l'urgenza e/o unicità di soluzione in tal senso.

In ogni caso l'abbattimento può avvenire solo se preventivamente autorizzato e le alberature sostituite, con le modalità di cui ai successivi artt. 7 e 15.

Art. 3 – Finalità

Le presenti disposizioni disciplinano sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree a verde, al fine di garantire la protezione ed una razionale gestione delle aree a verde della città di Albisola Superiore.

Gli obiettivi fondamentali del presente Regolamento sono:

- a) sviluppo del verde urbano e coordinamento degli interventi di manutenzione e di recupero;
- b) miglioramento e salvaguardia del paesaggio naturalistico, delle condizioni estetico/ambientali e mantenimento delle stesse;
- c) tutela del patrimonio vegetazionale spontaneo;
- d) salvaguardia idrogeologica;
- e) valorizzazione del verde quale strumento primario per il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, per il miglioramento del suolo, per l'assorbimento dell'anidride carbonica e per l'emissione di ossigeno, per favorire e migliorare la biodiversità caratteristica del territorio, anche in funzione della miglior fruizione per le generazioni future.

Al fine delle funzioni igieniche e per la sicurezza, onde evitare il pericolo di incendi, tutte le aree verdi urbane pubbliche e private devono ricevere annualmente gli essenziali interventi di manutenzione e pulizia.

TITOLO II – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 4 - Norme di comportamento per la salvaguardia del verde pubblico

Negli spazi verdi pubblici in genere, ed in particolare in quelli del tessuto urbano in generale, è vietato:

- l'abbandono di rifiuti di qualunque origine e natura;
- il calpestio e la sosta;
- il deposito anche solo temporaneo di materiali, se non espressamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti per esigenze particolari;
- il danneggiamento delle specie vegetali;

- scavalcare transenne, recinti, barriere o qualsiasi struttura posta a protezione delle aree verdi per sostare in queste ultime;
- sporcare, alterare, danneggiare o avere comportamenti che possano indirettamente arrecare danno a strutture, ad infrastrutture ed attrezzature di qualsiasi dimensione o natura, al suolo e, naturalmente, alla vegetazione o parti di essa;
- abbandonare le deiezioni di animali sul suolo, tenere incustoditi o senza controllo animali di proprietà che possano in qualsiasi maniera arrecare danno, sia alle persone, alle cose ed agli altri animali;
- l'introduzione di veicoli a motore, se non espressamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti per esigenze particolari.
- il danneggiamento alla vegetazione a causa del posizionamento di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate.

E' vietato lo smaltimento dei rifiuti vegetali di giardinaggio mediante conferimento in discarica come rifiuti domestici. Il metodo corretto di smaltimento dei rifiuti vegetali di giardinaggio è il compostaggio (riciclo dei rifiuti verdi), che consente di trasformare gli scarti vegetali in ottimo terriccio da utilizzare convenientemente per piante in vaso, aiuole, serre, giardini, ecc. o il conferimento presso la stazione ecologica comunale.

Si rimanda al "Regolamento per la gestione dei rifiuti" e ai metodi di raccolta differenziata avviati sul territorio comunale.

E' vietato l'utilizzo di erbicidi e diserbanti di qualsiasi natura., nonché di fitofarmaci, pesticidi o qualsiasi altra sostanza che possa nuocere alla salute, mentre è consentito unicamente l'utilizzo dei metodi della lotta biologica e/o di misure meccaniche.

Le zone a distanza inferiore a 500 m. dai pozzi dell'acquedotto dovranno essere normate da disposizioni da concordarsi con l'Ente Gestore dell'Acquedotto.

Art. 5 - Partecipazione di privati alla gestione del verde pubblico

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad essi collegati, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far partecipare direttamente privati, associazioni di volontariato, Enti o cittadini.

I soggetti sopra citati possono richiedere all'Amministrazione di eseguire direttamente, previa accertata capacità, l'esecuzione diretta di interventi di sistemazione del verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo comune del patrimonio verde, previa progettazione, relazione e accettazione con atto formale dell'Amministrazione stessa e gli assentimenti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistica, ove prescritti dalla vigente normativa. Le richieste verranno gestite dal servizio Ambiente in collaborazione con il servizio Patrimonio, ciascuno per le parti di competenza.

Le aree verdi di proprietà del Comune, non utilizzate come parco ed area pubblica, in specifico le aree poste all'interno di complessi edilizi o marginali alle proprietà confinanti le strade, piazze ed aree pubbliche, aree per le quali l'Amministrazione intende mantenerne la proprietà, possono essere concesse anche in comodato gratuito alla custodia dei proprietari confinanti, cittadini, Enti o condomini, in forma singola o associata, a condizione che ne venga comunque mantenuto il totale uso pubblico.

Art. 6 - Sponsorizzazione

L'Amministrazione qualora richiesto da aziende, negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali in cambio dell'installazione di targhe informative (dimensione massima formato A3, salvo deroghe in caso di aree particolarmente estese) indicanti il nome, la data ed il logo del soggetto che contribuisce alle spese di manutenzione delle stesse, può far "adottare" le aree e parchi comunali.

Tipologia, quantità, collocazione e permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione comunale e sponsor per ogni singolo caso.

In particolare per le strutture di corredo dei parchi pubblici ed aree verdi, quali panchine, cestini portarifiuti, fioriere, divisori e parapetonali sono vietate forme di pubblicità di ogni e qualsiasi tipo

che possano essere applicate su tali elementi se non rientranti nel "Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta" e nel "Piano degli impianti pubblicitari".

Art. 7 – Abbattimenti e Reimpianti (nulla osta/pareri)

Tutti gli abbattimenti di alberi su proprietà pubblica sono effettuati direttamente da personale dell'Amministrazione Comunale, o da essa incaricato, salvo i casi ricadenti negli art. 5 e 6 del presente capo.

Gli abbattimenti dovranno essere documentati e giustificati con apposita documentazione e dovrà essere preventivamente acquisito specifico nulla osta/parere rilasciato a cura del servizio Ambiente, anche nella casistica prevista all'art. 2 comma 4 lett c) per realizzazione di lavori pubblici approvati dagli organi competenti.

Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell'avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non dovranno essere effettuati nel periodo Marzo – Luglio .

In caso di abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica incolumità, si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture preposte alla loro cura (centri recupero).

L'obbligo di impianto, previo assentimento da natura urbanistico-edilizia e paesaggistica, quando dovuto, sarà ritenuto soddisfatto dopo comunicazione di fine lavori al Servizio Edilizia ed all'Ufficio Ambiente dell'avvenuto impianto di specifiche essenze interessate.

Gli alberi e/o arbusti da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e parassiti, cosa questa da comprovarsi mediante certificazione o autocertificazione del vivaista fornitore.

Nel caso di filari "maturi", la sostituzione dell'albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo del nuovo albero.

L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 6 :1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Nei casi di :

- a. abbattimenti avvenuti per i motivi riportati ai commi 1 e 2 del presente articolo dovrà essere presentata apposita documentazione al Servizio Ambiente in cui si dovranno indicare luogo, modi e termini in cui si procederà alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate con un numero equivalente di alberi, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e dei vincoli urbanistici e paesaggistici;
- b. I progetti di riqualificazione di aree verdi e di ristrutturazione vegetale dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale sulla base di una relazione tecnica che contenga il parere del servizio Ambiente e del servizio Urbanistica e che illustri dettagliatamente:
 1. l'identificazione dell'intervento con estratti cartografici (Catastali, CTR, PUC, PTCP);
 2. la situazione di stato attuale mediante rilievo della vegetazione esistente comprendente: il numero, tipo, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti, corredato da idonea documentazione fotografica con punti di ripresa;
 3. l'indicazione degli eventuali alberi o arbusti da abbattere e l'indicazione del luogo, anche diverso, in cui si procederà alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate con un numero equivalente;
 4. la sistemazione definitiva dell'area di progetto;
 5. le modalità di esecuzione dei lavori e, in linea di massima, le necessità per il mantenimento dell'area;

6. l'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;
7. la conformità al presente Regolamento.

Fermo restando l'obbligo di acquisire i titoli autorizzativi connessi al regime vincolistico del sito e, segnatamente, quelli prescritti dalla Parte II e III del D. Lgs. N. 42/2004 s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137/2002).

Art. 8 – Potature

La potatura deve essere effettuata prevalentemente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche o edifici preesistenti.

Sono vietati gli interventi di capitozzatura (in particolare per le conifere) cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità.

Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell'albero, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi in modo permanente nelle loro caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie e/o straordinarie.

Gli interventi di potatura degli alberi e arbusti e delle siepi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell'avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non dovranno essere effettuati nel periodo Marzo – Luglio.

Art. 9 – Rispetto delle aree di pertinenza delle alberature

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato radicale e aereo, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero.

L'area di pertinenza delle alberature si identifica come segue:

- a) alberi e arbusti di altezza > 16 m. / m.4 di raggio
- b) alberi e arbusti di altezza tra 10-16 m. / m3 di raggio
- c) alberi e arbusti di altezza < 10 m./ m.2 di raggio

Su l'area di pertinenza degli alberi sono da evitare gli interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita degli alberi e arbusti, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o piantata con specie vegetali tappezzanti, o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

- a) alberi e arbusti di > 16 m / mq. 6
- b) alberi e arbusti di 10-16 m./ mq 3,5

c) alberi e arbusti di < 10 m./ mq. 2

Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc,) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.

Deve comunque essere rispettata la distanza minima da ogni singolo albero che deve essere > a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm. 130 di altezza

Si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio.

Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

E' vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti degli alberi o arbusti interessati.

Le distanze delle alberi e arbusti dai fabbricati e dai confini dovranno tenere conto, oltre alle prescrizioni dell'articolo 892 e successivi del Codice Civile (vedi Allegato A), anche dello sviluppo che assumeranno da adulte le specie che si intendono porre a dimora, in modo tale da non creare situazioni di danno, disagio o disturbo alle persone ed ai fabbricati.

Eventuali danneggiamenti a alberi e/o arbusti causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, valutati dai tecnici del Comune o da personale incaricato come compromissori dell'integrità fisica e dello sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

Art. 10 - Nuovi impianti

L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente di destinazione.

Devono essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo e lo spazio a disposizione per l'apparato radicale, il microclima stagionale e l'esposizione.

Il terreno impiegato per i nuovi impianti dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.

Le distanze degli alberi o arbusti dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata. Relativamente alle distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (artt. 898-899 vedi Allegato A), e del Codice della strada.

Si eviterà pertanto, di norma, l'introduzione di specie inadatte al clima, nonché di piante invadenti o infestanti, privilegiando piante tipiche della zona.

Le piante da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e parassiti, cosa questa da comprovarsi mediante certificazione o autocertificazione del vivaista fornitore.

Gli accorgimenti da adottare nel caso di nuovo impianto sono le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti che dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi.

In linea di massima si assumono i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi	m	oltre 16	16	12	8	6
Distanza di piantagione	m	12	10	8	6	4

Art. 11 - Alberature stradali

Per dotazione di verde nella viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale e manutentivo.

Qualsiasi progetto di riqualificazione dei viali alberati deve essere approvato dalla Giunta Comunale sulla base di una relazione tecnica contenente:

1. la situazione di stato attuale mediante rilievo della vegetazione esistente comprendente: il numero, tipo, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti, corredato da idonea documentazione fotografica con punti di ripresa;
2. l'indicazione degli eventuali alberi e/o arbusti da abbattere;
3. la sistemazione definitiva dell'area di progetto;
4. le modalità di esecuzione dei lavori e, in linea di massima, le necessità per il mantenimento dell'area;
5. l'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;
6. parere del servizio Urbanistica, ove necessario;
7. la conformità al presente Regolamento.

Nel caso siano previsti abbattimenti nei viali alberati per motivi di pubblica incolumità, impedimento alla visibilità ed alla sicurezza della circolazione stradale e non rispetto delle norme del presente Regolamento (distanza tra le alberature e/o essenze critiche) la Giunta Comunale si riserva di derogare all'obbligo di reimpianto.

Nei viali, in funzione della larghezza del marciapiede, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo, calcolata dal centro del fusto dell'albero.

Le distanze delle alberature lungo gli assi stradali non dovranno essere inferiori a 5 metri dall'allineamento di eventuali edifici e a 1,5 mt. dalla delimitazione della carreggiata.

Le alberature devono essere potate in modo che l'aggetto dei rami sia a quota superiore a mt. 5 rispetto al sedime stradale.

Le doppie alberature di prima grandezza necessitano di una larghezza delle sezioni stradali di almeno 20 mt; le sezioni stradali inferiori a 20 mt. potranno consentire un solo filare di alberi di prima grandezza.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei della stessa specie tenendo conto però del tipo di piante e dell'idoneità delle stesse nel sito ove vengono impiantate, ad esclusione dei filari di pini marittimi e delle specie resinose e essenze che hanno uno sviluppo dell'apparato radicale orizzontale che per loro natura presentano radici in superficie tali da creare problemi al manto stradale e alla pubblica incolumità. Nel caso di filari di pini o specie resinose dovranno essere introdotte specie autoctone differenti.

Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

Art. 12 – Difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protetti da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza degli alberi e arbusti. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare sugli alberi e/o arbusti chiodi, manufatti in ferro e simili. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.

Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 13 – Lavori su aree a verde pubblico

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata o per lavori agli impianti tecnologici esistenti in aree a verde Pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), o per la realizzazione di nuove infrastrutture devono essere realizzati nel pieno rispetto del verde esistente, in conformità al presente Regolamento.

L'iter autorizzativo rientra nel Regolamento per la rottura del suolo pubblico.

Alla conclusione dei lavori i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati.

Qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il Comune provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sulle garanzie prestate dal soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori.

Durante l'occupazione con il cantiere delle aree pubbliche, fino alla data del verbale di riconsegna e fatti salvi i vizi occulti, il richiedente rimane completamente responsabile nei confronti dei terzi.

Per quanto riguarda il rispetto delle aree di pertinenza delle alberature si fa riferimento all'art. 9.

Art. 14 – Uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico

Porzioni di verde pubblico possono essere temporaneamente usate da associazioni, partiti e movimenti politici, società private e cittadini etc. per i seguenti motivi:

- esecuzione di lavori su proprietà confinanti
- svolgimento di attività senza fine di lucro, sia ricreative, culturali, sociali, religiose, politiche, sindacali, sportive, etc. per una durata massima di 8 giorni.

Dovranno in ogni caso essere ottemperate le disposizioni previste dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

La concessione in uso di porzioni di verde pubblico per l'esecuzione di lavori su proprietà confinanti potrà avvenire solo se verrà comprovata l'impossibilità di intervenire in altro modo.

Prima della concessione dell'occupazione del suolo pubblico il Comando Polizia Municipale provvederà a fare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. Il Comandante della P.M. o chi ne fa le veci farà depositare una cauzione presso la tesoreria comunale o fideiussione pari a € 25 a

mq. che verrà svincolata dopo il verbale di sopralluogo di fine lavori e la verifica del ripristino dei luoghi.

Alla scadenza dell'occupazione i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati; il Comando di Polizia Municipale provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, richiederà il ripristino in tempi brevi (entro 5 gg) trascorsi i quali il Comune provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi poi sul richiedente, detraendo quanto dovuto dalla cauzione o fideiussione versata. Se detta cauzione non coprirà l'ammontare dei danni, il responsabile dovrà immediatamente integrarla.

L'occupazione delle aiuole, ancorché autorizzata, deve comunque avvenire in modo da evitare il più possibile il danneggiamento sia del manto erboso e delle piante presenti che degli impianti di irrigazione. Dovranno quindi essere presi tutti gli accorgimenti necessari a tale scopo.

Nel periodo dell'occupazione il richiedente rimane responsabile dell'area e di eventuali danni a terzi legati all'attività svolta; sono inoltre a carico del richiedente le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.

TITOLO III - TUTELA DEL VERDE PRIVATO

Art. 15 – Abbattimenti e Reimpianti (nulla osta/pareri)

E' vietato abbattere alberi nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, senza il preventivo nulla osta del servizio Ambiente.

Per gli esemplari morti, fatte salve le disposizioni in materia di sostituzione previste dal presente articolo, è sufficiente l'invio, al Servizio Ambiente, di una comunicazione, sempre su apposita modulistica, corredata da documentazione fotografica.

Il rilascio del nulla osta è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta l'albero, di domanda su apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Comune o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso il Servizio Ambiente, corredata da appropriata documentazione fotografica, localizzazione albero e/o arbusto e indicazioni catastali e da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Nel caso di abbattimenti di alberi o per interventi di ristrutturazione vegetale si dovranno indicare luogo, modi e termini in cui si procederà alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate con un numero equivalente di alberi aventi sezione del tronco non inferiore a 2 cm.

Qualora vi sia l'impossibilità di sostituzione degli alberi abbattuti nelle stesse aree private la Giunta Comunale potrà decidere se fare impiantare i nuovi alberi in giardini pubblici o far versare al comune, in apposito capitolo vincolato alla tutela del verde pubblico, la somma corrispondente al costo dell'impianto. Tali costi verranno desunti dal vigente prezziario Assoverde.

Qualora l'intervento di abbattimento sia finalizzato al miglioramento della qualità della copertura arborea esistente (necessità di diradamento) si può derogare all'obbligo di sostituzione. Per diradamento si intende diminuzione del numero di alberi o arbusti nel caso in cui l'intersezione delle chiome è tale da creare soffocamento delle piante.

Nei casi di richiesta di abbattimento di alberi di particolare pregio per ragioni di essenza, tipologia, portamento, areale, la Giunta comunale potrà chiedere, in alternativa all'abbattimento, sulla base di relazione agronomica sullo stato della pianta, il reimpianto dell'albero in area pubblica comunale. Le spese per l'espianto saranno a carico del richiedente.

In caso di abbattimenti rientrati nella casistica prevista all'art. 2 comma 4 lett c) per realizzazione di opere edilizie regolarmente autorizzate o piano particolareggiato, deve essere richiesto parere al Servizio Ambiente prima dell'approvazione del progetto o dell'emissione del titolo abilitativo di carattere edilizio o dell'approvazione del piano particolareggiato. In caso di D.I.A. (denunce di inizio attività) si rende necessario allegare alla DIA il nulla osta rilasciato dal Servizio Ambiente.

Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell'avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non dovranno essere effettuati nel periodo Marzo – Luglio .

L'obbligo di impianto, previo assentimento da natura urbanistico-edilizia e paesaggistica, sarà ritenuto soddisfatto dopo comunicazione di fine lavori al Servizio Edilizia ed all'Ufficio Ambiente dell'avvenuto impianto di specifiche essenze interessate.

Le piante da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e parassiti, cosa questa da comprovarsi mediante certificazione o autocertificazione del vivaista fornitore.

L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 6 :1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

In considerazione della complessità del procedimento e della natura della documentazione da esaminare il Servizio Ambiente rilascerà il nulla osta/parere entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta all'ufficio protocollo del Comune, salvo la possibilità di proroga fino ad un massimo di 180 giorni nell'ipotesi in cui si rendesse necessario acquisire pareri o altra documentazione da altri soggetti, o integrazioni da parte del richiedente. In caso di richieste di integrazioni o pagamento di eventuali oneri o diritti i richiedenti hanno un tempo massimo di 40 giorni per presentare quanto richiesto. Trascorso tale termine la pratica verrà respinta.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo nel caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità delle persone potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, anche mediante l'abbattimento degli alberi pericolanti. In tali casi dovrà essere data successiva comunicazione al Servizio Ambiente (entro cinque giorni) unitamente ad una dettagliata relazione tecnica comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sostituzione previste dal presente articolo.

In caso di abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica incolumità, si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture preposte alla loro cura (centri recupero).

Ove i suddetti abbattimenti non riguardino singoli alberi o arbusti, ma interessino parti o la totalità di giardini e parchi, ovvero aree verdi di distacco tra gli edifici, o spazi verdi liberi da costruzioni, dovrà essere acquisito apposito titolo abilitativo edilizio per la sistemazione di tali aree, previa produzione di idonea documentazione tecnico progettuale, in conformità alle prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale vigente, e nel rispetto del presente Regolamento, accompagnato da relazione tecnica redatta da professionista iscritto al collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, in conformità alle disposizioni, di cui al successivo art. 21. Fatti salvi gli altri adempimenti derivanti dal regime vincolistico del sito e, segnatamente, quelli previsti nella Parte II e III del D. Lgs. N. 42/2004 s.m.i.. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137/2002)

Art.16- Potature

Per gli interventi di potatura, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 8 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art. 17 - Aree di pertinenza delle alberature

Per l'area di pertinenza delle alberature, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 9 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art.18- Nuovi impianti e sostituzioni

Per l'impianto di nuove essenze si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 10 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art. 19 - Interventi obbligatori e manutenzione

Qualora le condizioni igienico sanitarie o comunque generali, possano creare danni e pericoli a persone o cose, i proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde sono tenuti ad effettuare i seguenti interventi:

- a) pulizia dell'area;
- b) taglio dell'erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.) ferme restando le procedure dell'art. 15;
- g) le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari incorrerà nelle sanzioni previste dal presente regolamento. Il Comune potrà far eseguire i lavori d'ufficio e rivalersi sul proprietario o conduttore del fondo.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi stessi.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a mt. 5 rispetto al medesimo e comunque non deve interferire con la pubblica illuminazione.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti, ramaglie o foglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

E' fatto obbligo, ai sensi del D.M. 30/10/2007, ai proprietari di conifere di effettuare tutti gli interventi necessari contro la Processionaria del Pino.

Tali interventi devono essere:

- a) interventi antiparassitari che prevedono irrorazione delle chiome, da ripetere ogni anno, con prodotti larvicidi selettivi: *Bacillus thuringiensis kurstaki* (larvicida biologico). Gli interventi larvicidi devono essere effettuati nel periodo ottobre/novembre, in funzione degli andamenti climatici.
- b) interventi di asportazione meccanica dei nidi di processionaria del pino mediante taglio dei rami infestati. Gli interventi devono essere effettuati immediatamente alla prima comparsa dei nidi. Lo smaltimento dei nidi deve essere effettuato seguendo tutti gli accorgimenti atti ad evitare il contatto con gli stessi o con parti volatili di essi e comunque secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale. (metodo consigliato: immersione in soluzione di acqua e varechina soluzione 1:3)

Al fine di contrastare la diffusione del Punteruolo Rosso delle Palme (*Rhynchophorus Ferrugineus*), salvaguardare il patrimonio palmicolo privato e pubblico ed evitare la diffusione del pericoloso parassita, del quale è stata riscontrata la presenza in Liguria in seguito ad un monitoraggio effettuato dal **Servizio fitosanitario regionale della Liguria**, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni su cui esistono palme, ai vivaisti, e a tutti gli operatori del settore, di effettuare sistematicamente i seguenti controlli su ogni esemplare posseduto:

- 1- Controllare l'eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie;
- 2- Verificare la presenza di evidenti erosioni superficiali alla base delle foglie;
- 3- Verificare la presenza di bozzoli creati dal parassita;

- 4- Verificare la presenza di esemplari adulti (dal caratteristico colore arancione) del Coleottero;
- 5- In caso di esecuzione di potatura o pulizia di esemplari di Palma, detti interventi dovranno limitarsi esclusivamente all'eliminazione delle foglie secche, curando di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parti verdi, che rappresentano fonte di attrazione ed ingresso dei parassiti in questione ; in ogni caso la superficie di ogni taglio dovrà essere opportunamente protetta con prodotti antiparassitari adeguati.

Sono ammesse sostituzioni o spostamenti di alberi di alto fusto per realizzazione di progetti di risistemazione generale dei giardini, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 20 – Salvaguardia fitopatologia

Sintomi di diverse malattie e defogliazioni gravi come anche le morie di alberi, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Ambiente Comunale per consentire una mappatura ed un aggiornamento costante dello stato fitopatologico delle piante e per stabilire eventuali provvedimenti di salvaguardia.

Art.21- Progettazione del verde per interventi edilizi

In caso di intervento edilizio privato, di nuova costruzione, soggetto a diretto titolo abilitativo edilizio, ricadente anche in ambiti diversi dalle Aree Urbanizzate del vigente P.U.C., la progettazione dovrà prevedere idonea sistemazione a verde degli spazi liberi ed aree di pertinenza circostanti la costruzione stessa, corredata da relazione tecnica, redatta da professionista iscritto al collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, in conformità al presente Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni del livello puntuale di P.U.C. vigente.

In caso di nuovo intervento edilizio qualora l'area a verde e/o parcheggio con alberature sia di superficie maggiore a mq 3000, sarà necessario, per l'acquisizione del pertinente titolo abilitativo, che la progettazione a scala edilizia sia integrata con documentazione tecnico progettuale redatta da professionista iscritto al collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, che illustri dettagliatamente:

- 1) la situazione distato attuale mediante rilievo della vegetazione esistente comprendente: il numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti, corredato da idonea documentazione fotografica;
- 2) l'indicazione delle eventuali alberi o arbusti da abbattere e l'indicazione del luogo, anche diverso, in cui si procederà alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate con un numero equivalente;
- 3) la sistemazione definitiva dell'area di progetto;
- 4) le modalità di esecuzione dei lavori;
- 5) l'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;
- 6) la conformità al presente Regolamento.

Il progetto relativo alla realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche, in regime di convenzione e di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, ovvero a P.U.O., ferma restando la prestazione degli standards urbanistici prescritti dalla vigente normativa in materia, deve essere corredato da un progetto di sistemazione del verde, redatto da professionista iscritto al collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, comprendente:

- relazione sullo stato di fatto comprendente planimetria e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dei criteri progettuali e indicazione delle specie prescelte;
- planimetria del progetto, redatta alle scale opportune ($\geq 1:500$) in cui sono riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione degli alberi con l'indicazione del loro ingombro a maturità, percorsi pedonali, ciclabili ecc, impianti tecnologici di illuminazione ed irrigazione ecc. passi carrai ed utenze aeree e sotterranee attigue all'intervento);
- nota descrittiva su gli accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente;
- la conformità al presente Regolamento.

Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso intervento edilizio, previo preventivo parere del Servizio Ambiente.

Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di acquisire i titoli autorizzativi connessi al regime vincolistico del sito e, segnatamente, quelli prescritti dalla Parte II e III del D. Lgs. N. 42/2004 s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137/2002)

Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi con alberature di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile, garantendo per ogni alberi o arbusti una superficie libera adeguata al suo sviluppo:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE MINIMA PER VIALI

a) alberi o arbusti di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6 raggio m.1,4

b) alberi o arbusti di 2° grandezza (10-16m.) mq. 3,5 raggio m.1,0

c) alberi o arbusti di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2 raggio m.0,80

La scelta della soluzione progettuale dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità del progetto ed il suo inserimento nel paesaggio circostante. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo e lo spazio a disposizione per l'apparato radicale, il microclima stagionale e l'esposizione.

Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.

Le distanze degli alberi e/o arbusti dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata. Relativamente alle distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (artt. 898-899 vedi Allegato A), e del Codice della strada.

Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate.

Si eviterà, di norma, l'introduzione di specie inadatte al clima, nonché di piante invadenti o infestanti, privilegiando piante tipiche della zona o piante ornamentali di pregio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 - Verde pubblico esistente

La situazione del verde pubblico è descritta ed elencata nel censimento delle aree verdi approvato dalla Giunta Comunale.

Ogni modifica allo stato del verde pubblico deve essere approvata dall'Amministrazione modificando il censimento sopra richiamato, nel rispetto delle norme del presente regolamento. Sono fatti salvi interventi urgenti relativi alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene pubblica.

Art. 23 VIGILANZA E SANZIONI

Previo controllo da parte dei competenti organismi comunali e da quelli predisposti alla vigilanza in materia ambientale, per eventuali inottemperanze al presente Regolamento verranno applicate le seguenti sanzioni:

1. Per l'abbattimento senza il previsto nulla osta degli alberi di cui al precedente art.15 ovvero per la mancata piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate o spostamento in

area pubblica, ove previsto, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, il pagamento in misura ridotta viene fissato in € 100,00 a pianta;

2. Per la mancata effettuazione degli interventi di manutenzione e pulizia delle aree verdi urbane di cui al precedente art.19, verrà provveduto d'ufficio e le relative spese poste a carico degli inadempienti, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 29 del vigente codice della strada;

3. Per la mancata potatura delle piante che invadono aree pubbliche di cui al precedente art.19, verrà provveduto d'ufficio e le relative spese poste a carico degli inadempienti, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 29 del vigente codice della strada;

4. Per danni alle aree verdi causati da scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata o per lavori agli impianti tecnologici esistenti in aree a verde Pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), o per la realizzazione di nuove infrastrutture di cui al precedente art.13, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di euro 500,00, il pagamento in misura ridotta viene fissato in € 200,00 e verrà disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese;

5. Per il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.) nelle aree di cantiere di cui al precedente art.12, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di euro 500,00, il pagamento in misura ridotta viene fissato in € 200,00 e verrà disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese;

6. Per il calpestio delle aiuole di cui al precedente art.4, per il quale la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di euro 500,00, il pagamento in misura ridotta viene fissato in € 25,00;

7. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 comma 4 (interventi contro la processionaria del pino) salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, il pagamento in misura ridotta viene fissato in € 60,00 e verrà disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese;

8. Per il deposito anche solo temporaneo di materiali di cui al precedente art.4, se non espressamente autorizzato dagli Uffici comunali competenti, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, il pagamento in misura ridotta viene fissato in € 150 e verrà disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli eventuali interventi necessari per la riparazione dei danni causati con addebito delle relative spese;

Le restanti violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo diversa disposizione legislativa, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, stabilendosi l'importo del pagamento in misura ridotta in € 50,00.

ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione ed alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con esso.

Sono fatte salve le procedure in corso qualora discordanti con il presente regolamento.

ALLEGATO A

IL CODICE CIVILE E LE DISTANZE LEGALI

Art. 892 - Distanze per gli alberi

1) In mancanza di regolamenti locali o, in second'ordine, di usi locali tradizionali, devono essere osservate le seguenti distanze dalla linea di confine che separa due proprietà:

- 3 m per alberi di alto fusto

- 1,5 m per alberi non di alto fusto, cioè quelle specie i cui rami si diffondono ad un'altezza non superiore a 3 m; 0,5 per vitigni, arbusti, siepi vive e piante da frutto la cui altezza non superi 2,5 m;

2) La distanza in questione può essere però di 1 m qualora le siepi siano di ontano, castagno o altre simili che

si recidano vicino al ceppo, e di 2 m per le robinie;

3) La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantumazione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina;

4) Le distanze suddette non si devono osservare se sulla linea di confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso /art. 579 C.C./1865); si ha l'obbligo di osservare le distanze prescritte qualora il muro sia di esclusiva proprietà del vicino; l'albero, però, può essere conservato a distanza minore di quelle previste qualora si proceda al taglio dei rami eccedenti l'altezza della sommità del muro in questione;

5) I danni derivanti da presenza di alberi, nei confronti del vicino, possono essere l'ombra dei rami e lo sviluppo delle radici, quest'ultimo con conseguente sfruttamento di terreno altrui nonché potenziale pericolo per l'integrità delle fondamenta del muro divisorio;

6) Nel caso di alberi a fusto inclinato, la distanza viene misurata dalla base del tronco;

7) Gli alberi nati spontaneamente ed insistenti ad una misura inferiore da quelle sopra indicate, secondo la classe di appartenenza, devono essere estirpati;

8) Le medesime distanze, come sopra riportate, devono essere osservate per gli alberi insistenti o da porre a dimora nei pressi di strade, canali e confine di boschi (art. 893 - C.C./1865)

Art. 894 - Alberi a distanza non legale;

1) Il vicino può esigere l'estirpazione di alberi e/o siepi che siano piantati o nascano a distanza minore di quelle indicate al precedente articolo (Art. 581 - C.C./1865)

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanze non legali;

1) Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale, e queste piante vengono recise o muoiono, il vicino non può sostituirle se non osservando, questa volta, la distanza legale;

2) tale disposizione non si applica quando la pianta (o le piante) faccia parte di un filare situato lungo una linea di confine di proprietà

Art. 896 - Recisione di rami protesi e radici

1) Se ciò non contravviene a regolamenti e/o usi locali, il proprietario del fondo confinante può pretendere di far recidere quei rami di piante insistenti nel lotto vicino che sconfinano; ugualmente può agire nei confronti delle radici e può, nel caso, intervenire egli stesso;

2) Questo in osservanza al principio per cui l'albero, sia esso piantato o meno a distanza legale dal confine, non può sconfinare nell'altrui proprietà con qualsivoglia propaggine, aerea o terrena; tale obbligo non si applica per le alberature piantate ad arredo pubblico di strade, venendo però contemplati eventuali danni ai privati procurati da tale stato di fatto.

Art. 899 - Comunione di alberi

1) Gli alberi sorgenti nella siepe comune, o sulla linea di confine fra proprietà, sono comuni;

2) Questa categoria di piante possono essere abbattute fatto salvo il parere favorevole di entrambe le parti interessate o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità e/o la convenienza di procedere al taglio (art. 569 - C.C./1865).